

CAPITOLATO SPECIALE

Procedura di affidamento ex art. 36 comma 2 lett. b) svolta in modalità telematica per la conclusione di un Accordo Quadro ai sensi dell'art. 54 comma 3 del D. Lgs. 50/16 per servizio di somministrazione di lavoro temporaneo per insegnanti scuola dell'infanzia del Comune di Firenze anno scolastico 2023-2024 (Area dei Funzionari e dell'Elevata Qualificazione CCNL 2019/21 Funzioni Locali o profilo Insegnante Scuola dell'Infanzia a esaurimento)

RIFERIMENTI NORMATIVI

- 1) D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. da ora anche Codice dei Contratti pubblici o Codice
- 2) D.Lgs. N.276/03 *Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro, di cui alla legge 14 febbraio 2003, n. 30*
- 3) D.Lgs. 81/2015 *Disciplina organica dei contratti di lavoro e revisione della normativa in tema di mansioni, a norma dell'articolo 1, comma 7, della legge 10 dicembre 2014, n. 183*
- 4) Linee guida ANAC n.4/16
- 5) Delibera di Giunta Comunale n.617/21 che aggiorna il Piano Triennale di fabbisogno di personale 2021 e approva il triennio 2022/24
- 6) CCNL Funzioni Locali 2019/21 sottoscritto in data 16/11/2022

Il Comune di Firenze – Direzione Istruzione - intende affidare, ai sensi dell'art. 36 c.2 lett. b) del Codice dei Contratti Pubblici, ad un'agenzia per il lavoro iscritta all'apposito Albo presso ANPAL, il servizio di somministrazione di lavoro a tempo determinato di insegnanti per le scuole dell'infanzia del Comune di Firenze.

Il ricorso a tale servizio ha la finalità di consentire l'impiego temporaneo di personale in relazione ad esigenze di carattere straordinarie non fronteggiabili con il personale in servizio o tramite contratti a tempo determinato.

L'Amministrazione Comunale ricorrerà al servizio di somministrazione di personale esclusivamente laddove non sia possibile attingere ad alcuna delle graduatorie attive per personale a tempo indeterminato e determinato nel periodo di vigenza dell'appalto, inclusi gli elenchi di cd. "messa a disposizione" (tenuto conto, in relazione a queste ultime, della compatibilità della necessità sostitutiva con i limiti della durata massima degli incarichi che saranno contenuti nel relativo avviso), e incluse, ai sensi Legge del 24/02/2023 n. 14 di conversione del decreto Milleproroghe 2023 (n. 198/2022), quelle relative ai servizi educativi per l'infanzia.

Articolo 1

Oggetto dell'appalto

Oggetto del presente appalto è il servizio di somministrazione di lavoro temporaneo, ai sensi degli artt. 30 e ss. del D. Lgs. n. 81/2015 e del D.Lgs. N.276/03, di insegnanti da impiegare, sulla base delle esigenze rilevate, nelle scuole dell'infanzia comunali.

L'operatore economico aggiudicatario della presente procedura si obbliga ad accettare specifici contratti attuativi di somministrazione di personale, eventualmente necessari in corso di vigenza dell'accordo quadro.

Il servizio di somministrazione di lavoro a tempo determinato comprende le attività di ricerca, selezione, formazione e sostituzione del personale sia la gestione del personale medesimo così come descritti nel progetto di servizio presentata dall'aggiudicatario.

L'attività lavorativa del personale somministrato è riferibile alla declaratoria dell'area dei Funzionari e della Elevata qualificazione di cui al CCNL Funzioni Locali 2019/21, in quanto compatibile con le mansioni di insegnante, come descritte nel contratto collettivo stesso.

Requisiti del personale

I prestatori di lavoro in regime di somministrazione avviati al servizio devono possedere i seguenti requisiti:

- non godere del trattamento di quiescenza
- assenza, comprovata da certificato penale del casellario giudiziale, di condanne per taluno dei reati di cui agli artt. 600-bis, 600-ter, 600-quinquies e 609-undecies del Codice Penale, ovvero l'assenza di sanzioni interdittive all'esercizio di attività che comportino contatti diretti e regolari con minori, secondo quanto previsto dall'art. 2 del D.Lgs. n. 39/2014
- a) possesso di un titolo di abilitazione all'insegnamento nella Scuola dell'Infanzia ovvero, uno dei seguenti titoli:
 1. Laurea in Scienze della formazione primaria titolo abilitante all'insegnamento, vecchio ordinamento - indirizzo scuola dell'infanzia (art. 6 Legge 169/2008);
 2. Laurea in Scienze della formazione primaria titolo abilitante all'insegnamento, nuovo ordinamento - classe LM 85 bis - (art. 6 Decreto ministeriale 249/2010);
 3. Titolo di studio conseguito entro l'anno scolastico 2001-2002, al termine dei corsi triennali e quinquennali sperimentali della scuola magistrale (Abilitazione all'insegnamento nelle scuole di grado preparatorio), ovvero dei corsi quadriennali o quinquennali sperimentali dell'istituto magistrale, iniziati entro l'anno scolastico 1997-1998 aventi valore di abilitazione ivi incluso il titolo di diploma di sperimentazione ad indirizzo linguistico di cui alla Circolare Ministeriale 11 febbraio 1991, n. 27 (DM 10 marzo 1997).

OPPURE

b) in alternativa al requisito di cui alla lettera a) e in via subordinata ed eccezionale, secondo le indicazioni contenute nella nota dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana prot. n. 15997 del 22.11.2019, i prestatori di lavoro dovranno trovarsi in una delle seguenti condizioni:

1. Essere laureandi dei corsi di laurea in Scienze della formazione a ciclo unico o in Scienze della formazione primaria - indirizzo scuola dell'infanzia e avere superato almeno l'80% degli esami curricolari;
2. Essere laureati o laureandi in corsi di studio dell'area umanistica e sociale, con documentata e specifica formazione curricolare nella didattica per l'infanzia, in possesso di un titolo di studio equiparabile a quelli richiesti per svolgere il ruolo di Educatore Asilo Nido, ai sensi dell'art. 13 del Regolamento della Regione Toscana 30 luglio 2013, n. 41/R;
3. Essere in possesso di titoli di studio idonei all'insegnamento nella scuola dell'infanzia, ma non di specifica abilitazione.

Inquadramento del personale

Qualora il personale impiegato sia in possesso di diploma di laurea, lo stesso sarà assunto nel profilo professionale di Insegnante Scuola d'Infanzia – Area dei Funzionari e delle Elevate Qualificazioni.

Qualora il personale impiegato sia, invece, privo di diploma di laurea, lo stesso dovrà essere assunto nel profilo professionale di Insegnante Scuola d'Infanzia – profilo ad esaurimento – Area degli Istruttori, con attribuzione dello stipendio tabellare corrispondente all'Area di inquadramento, nel rispetto del disposto di cui all'Allegato "A – Declaratorie" al CCNL Funzioni Locali del 16.11.2022, fatto salvo l'intervento, antecedentemente alla stipulazione del contratto da parte dell'agenzia di somministrazione, di un diverso orientamento applicativo della normativa vigente.

All'aggiudicatario sarà, pertanto riconosciuto, il costo orario corrispondente al profilo professionale sopra indicato, oltre alla quota indicata nel preventivo di spesa, che rimane fermo per entrambi i profili.

Articolo 2 Obblighi dell'affidatario

L'affidatario:

1. seleziona una long list di personale in possesso dei titoli di studio di cui all'articolo 1 e disponibili all'impiego presso le scuole dell'infanzia comunali cui l'aggiudicatario potrà attingere nel periodo di svolgimento dell'appalto;
2. assume i lavoratori somministrati nel rispetto di quanto previsto dalle vigenti disposizioni, mettendo a disposizione dell'Amministrazione personale temporaneo quali Insegnanti scuola dell'infanzia (Area dei Funzionari e delle Elevate Qualificazioni ovvero, in applicazione di quanto sopra descritto, Area degli Istruttori sulla base del titolo di studio posseduto) del CCNL del comparto Funzioni Locali;
3. procede al pagamento diretto ai lavoratori della retribuzione dovuta in base alla corrispondente area di inquadramento, nonché al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali previsti per legge;
4. provvede, a sensi e nei limiti previsti nell'art. 35, comma 4, del D.Lgs. n. 81/2015, ad informare i lavoratori sui rischi per la sicurezza e la salute connessi con le attività lavorative in generale e formarli ed addestrarli all'uso delle attrezzature di lavoro necessarie allo svolgimento dell'attività lavorativa per la quale vengono assunti, ai sensi delle disposizioni contenute nel D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i;
5. rispetta, con riferimento alle prestazioni del presente capitolato, quanto previsto dal d.lgs. n. 39 del 4/3/2014 (Attuazione della direttiva 2011/93/UE relativa alla lotta contro l'abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori e la pornografia minorile, che sostituisce la decisione quadro 2004/68/GAI) e si impegna a fornire tutte le informazioni necessarie a consentire all'utilizzatore di verificare l'idoneità del personale impiegato e l'assenza di cause di incompatibilità;
6. dà immediata comunicazione all'Amministrazione dell'assenza del lavoratore con contestuale sostituzione del medesimo;
7. fornisce, su richiesta dell'Amministrazione, un prospetto di quantificazione dei costi rapportati alla durata del contratto, evidenziandone ogni voce e il corrispettivo al netto dell'IVA e copia delle buste paga dei lavoratori somministrati e dei versamenti degli oneri contributivi al fine di accertare la regolarità dell'inquadramento, della relativa retribuzione e della contribuzione versata;

8. garantisce l'osservanza degli obblighi di riservatezza delle informazioni di cui venga a conoscenza sia durante che dopo lo svolgimento dell'attività lavorativa da parte dei lavoratori;
9. garantisce il rispetto delle disposizioni normative e organizzative adottate in materia sanitaria;
10. provvede alle spese relative alla sorveglianza sanitaria di cui al D. Lgs 81/2008 e s.m.i;
11. provvede, nel caso in cui le conoscenze professionali, le prestazioni ed i comportamenti dei lavoratori in regime di somministrazione non fossero, sulla base di accertate e circostanziate risultanze, adeguate a quanto richiesto, alla sostituzione del lavoratore con ogni onere a suo carico;
12. garantisce il rispetto delle norme di legge e regolamentari inerenti il servizio assegnato con particolare riferimento al Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Firenze da parte dei lavoratori;
13. provvede all'immediata sostituzione del personale che abbia violato gli obblighi di comportamento di cui al Codice di Comportamento del Comune di Firenze: l'Amministrazione si riserva la facoltà di risolvere il contratto attuativo in caso di reiterazione della violazione degli obblighi di comportamento da parte del personale inviato, previo espletamento di una procedura che garantisca il contraddittorio.

L'aggiudicatario dovrà individuare un **referente del servizio** con le seguenti caratteristiche minime:

- almeno 36 mesi di esperienza nella gestione di servizi di somministrazione di personale
- almeno 12 mesi di esperienza nella gestione di servizi di somministrazione di personale per enti pubblici

Il referente del servizio sarà l'unico interlocutore della stazione appaltante per le comunicazioni in merito alla somministrazione di personale presso i servizi educativi comunali.

Articolo 3

Effettuazione del servizio

L'Amministrazione procederà a comunicare all'affidatario via telefono e via mail le proprie necessità, nel termine indicato dall'aggiudicatario nel progetto di servizio, che non potrà comunque essere superiore alle 72 ore, indicando:

- denominazione della scuola dell'infanzia di destinazione del personale
- modalità e durata presunta della prestazione lavorativa
- sede e orario di lavoro

L'affidatario provvederà ad inviare presso la sede indicata il lavoratore individuato nel termine concordato con la stazione appaltante.

L'attività del lavoratore è soggetta alle disposizioni in materia di incompatibilità in quanto applicabili. I lavoratori saranno adibiti alle mansioni e ai profili professionali previsti per i dipendenti del settore in conformità a quanto previsto dai vigenti CCNL ed eventuali contratti integrativi e per le tipologie di utilizzo previste dalla normativa vigente in materia.

Il personale docente sarà impegnato nelle seguenti attività:

1. svolgimento di attività frontali a diretto contatto con bambine/bambini frequentanti le sezioni;

2. assistenza, in collaborazione con gli operatori ex esecutori servizi educativi dei/delle bambini/bambine nelle routine quotidiane (pranzo, merenda e più in generale nei momenti di cura del corpo, uscita);
3. accompagnamento delle bambine e dei bambini in uscite didattiche e feste (max. 5 volte all'anno) previste dal Collegio docenti ed inserite nel PTOF, insieme al personale docente comunale e che possono essere programmate anche in orario antimeridiano;
4. informazioni quotidiane ai genitori delle attività svolte dai/dalle bambini/bambine;
5. partecipazione a colloqui con le famiglie, collegi e a incontri per la condivisione e la verifica del PTOF, insieme al personale insegnante comunale;
6. predisposizione e gestione delle attività quotidiane con i bambini e con le bambine, programmate in collaborazione con il personale del plesso, in base all'età dei bambini e delle bambine e ai bisogni individuati in specifici contesti;
7. organizzazione delle attività al fine del miglior utilizzo di spazi e materiali secondo il PTOF.

Il personale docente potrà essere impiegato anche in compresenza con personale comunale in sezioni in cui siano presenti alunni con disabilità certificata ai sensi della L.104/92, in un'ottica di sostegno al gruppo classe, in cui è contitolare, per sviluppare assieme ai colleghi il progetto di inclusione dell'alunno/a con disabilità.

L'orario di servizio del personale, in coerenza con quanto previsto dal CCNL Funzioni Locali, prevederà un massimo di 30 ore settimanali di attività frontali (di cui ai punti da 1 a 4 del precedente elenco) da svolgersi nel periodo di apertura definito dal calendario scolastico ed un massimo di 150 ore **sull'anno scolastico** di attività non frontali (di cui ai punti da 5 a 7) da svolgere nel periodo di apertura delle scuole. In caso di impiego di durata inferiore all'anno scolastico, le ore non frontali potranno essere diversamente riparametrate.

L'orario di lavoro di ogni singolo lavoratore sarà distribuito sulla base dell'orario dei servizi presso cui sono funzionalmente assegnati, fatte salve esigenze diverse da manifestare per iscritto, da parte della stessa Amministrazione.

Al personale dell'Agenzia è riconosciuto il diritto ad usufruire della refezione scolastica alle medesime condizioni previste per il personale comunale.

Articolo 4

Prezzo del servizio e modalità di pagamento

L'Amministrazione Comune riconosce per ogni ora ordinaria di lavoro effettuata dal prestatore di lavoro un costo orario, definito a partire dalla tariffa oraria indicata nell'offerta economica a partire dal costo orario previsto dal CCNL del comparto Funzioni Locali (oltre Iva sulla parte imponibile), come di seguito composto:

1. retribuzione base oraria per categoria di inquadramento
2. indennità professionali fisse e continuative
3. oneri previdenziali INPS
4. oneri assicurativi INAIL
5. ferie ed ex festività
6. TFR
7. fondo di formazione
8. ratei 13" mensilità
9. ulteriori oneri aziendali per la sicurezza inerenti il lavoratore
10. oneri aziendali per la sicurezza generali

- 11. costi generali
- 12. utile d'impresa

Nel caso di impiego di personale con la qualifica di istruttore, sarà riconosciuto il costo effettivamente sostenuto dall'agenzia di somministrazione, con riferimento alle voci di cui ai punti da 1. a 9., incrementato del costo risultante dal preventivo relativo alle voci da 10. a 12. che rimarrà fermo per entrambe le aree di inquadramento.

Per eventuali straordinari, maggiorazioni di turno ed indennità, che devono essere fatturate dalla impresa aggiudicataria, si precisa quanto segue:

- per le ore straordinarie è applicato l'aumento percentuale previsto dal vigente CCNL Funzioni Locali, sul costo del lavoro come previsto per legge;
- la stessa modalità di calcolo è applicata sulle maggiorazioni o eventuali altre indennità, previste dal vigente CCNL Funzioni Locali e dal C.C.D.I. per i dipendenti dell'Amministrazione.

L'Amministrazione corrisponderà all'Agenzia unicamente la tariffa per le ore effettivamente prestate da parte dei singoli lavoratori, rimanendo a carico esclusivo dell'agenzia ogni assenza a qualsiasi titolo effettuata da parte dei lavoratori medesimi.

Il costo di eventuali festività ricadenti nel periodo di contratto ed in giornate lavorative sarà fatturato dall'agenzia alla stessa tariffa concordata per l'ora al rimborso del solo costo del lavoro, così come indicato nell'offerta economica. Tale disciplina specifica non si applica al personale assente a qualsiasi titolo, il cui costo rimane comunque a carico dell'agenzia.

L'Amministrazione provvederà al pagamento del servizio entro i termini di legge dalla data del ricevimento della relativa fattura elettronica, che l'affidatario emetterà mensilmente secondo le norme fiscali in vigore. Le fatture mensili dovranno contenere i seguenti dati:

- CIG
- numero del contratto e nominativo del lavoratore
- numero delle ore effettivamente lavorate nel mese di fatturazione, suddivise per singolo lavoratore
- tariffa oraria sulla base del costo del lavoratore così come derivante dall'offerta e dalla prestazione resa
- retribuzioni accessorie così come indicato nell'offerta economica e costo unitario delle stesse
- costi accessori e relativo margine di agenzia
- iva sui costi accessori e sul margine di agenzia
- totale fattura.

Articolo 5

Obblighi a carico dell'Amministrazione

L'Amministrazione, in caso di inadempienze dell'aggiudicatario, dovrà versare direttamente al prestatore di lavoro o all'Ente previdenziale, rispettivamente, le retribuzioni ed i contributi dovuti ai prestatori di lavoro, rivalendosi sulla cauzione o sulle somme dovute non ancora pagate.

L'Amministrazione osserverà nei confronti del prestatore di lavoro tutti gli obblighi di prevenzione, protezione, informazione e formazione, connessi alla specifica attività lavorativa, presso le proprie strutture, in conformità a quanto previsto dal D.Lgs. n. 81/2008, nonché nel rispetto del documento di valutazione dei rischi riferito ai luoghi di lavoro e alle mansioni la-

vorative svolte. Esclusivamente ai fini dell'applicazione della normativa in materia di igiene, sicurezza, prevenzione e protezione sul luogo di lavoro, ai sensi del D. Lgs. n. 81/2008, i lavoratori somministrati sono equiparati ai dipendenti dell'Amministrazione.

Articolo 6

Verifiche e controlli sullo svolgimento del servizio

L'Amministrazione si riserva di effettuare verifiche e controlli circa l'osservanza di tutte le disposizioni contenute nel presente capitolato. Le risultanze dei controlli e delle verifiche non liberano l'Agenzia aggiudicataria dagli obblighi e dalle responsabilità inerenti al contratto.

Articolo 7

Provvedimenti disciplinari e anticorruzione

L'azione disciplinare nei confronti dei prestatori di lavoro verrà esercitata dall'agenzia, anche su segnalazione dell'Amministrazione, la quale comunicherà tempestivamente gli elementi che formano oggetto della contestazione. Si applica il codice disciplinare ed il codice di comportamento adottato dall'Amministrazione.

L'aggiudicatario dichiara di volersi attenere e di impegnarsi a far applicare ai propri dipendenti gli obblighi di condotta previsti dal D.P.R. n. 62 del 16/04/2013 "Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici" in particolare per ciò che attiene alle norme relative all'accettazione di regali, compensi o altre utilità, agli obblighi di astensione dal prendere decisioni o svolgere attività in situazione di conflitto anche potenziali di interessi personali, del coniuge, dei conviventi dei parenti affini entro il secondo grado. Il conflitto può riguardare interessi di qualsiasi natura anche non patrimoniali compresi quelli derivanti dall'intento di voler assecondare pressioni politiche o sindacali. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1338 del codice civile si riporta l'att. 53, comma 16-ter. D.Lgs 165/2001 (così come modificato dalla L. 190/2012), che prevede il cd "pantouflage - revolving doors": "I dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri. I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di quanto previsto dal presente comma sono nulli ed è fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti".

Articolo 8

Conoscenza delle condizioni di appalto

Con la presentazione dell'offerta l'operatore economico riconosce di:

- essere responsabile della perfetta rispondenza del servizio aggiudicato a quanto richiesto nel presente capitolato, a quanto presentato nel progetto di servizio, nonché alle istruzioni e prescrizioni indicate dall'Amministrazione;
- essere a completa conoscenza della qualità e del tipo di servizio da svolgere, rinunciando a qualunque altra pretesa di carattere economico che dovesse derivare da errata valutazione o mancata conoscenza di fatti ed elementi di natura tecnica, realizzativa o normativa legati all'esecuzione della prestazione.

L'affidatario non potrà eccepire, durante lo svolgimento della fornitura la mancata conoscenza di tali condizioni.

L'esecuzione del servizio dovrà comunque avvenire nel rispetto delle specifiche generali e particolari citate nel presente capitolato e della disciplina vigente in materia prevenzione

degli infortuni e tutela dei lavoratori e della sicurezza. In particolare l'affidatario si impegna ad avvalersi di personale qualificato, specializzato ed adeguatamente formato.

L'affidatario si impegna espressamente a tenere indenne l'Amministrazione da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche, di sicurezza, di igiene e sanitarie.

Articolo 9

Garanzia definitiva

L'affidatario è obbligato, prima della stipula del contratto, a costituire una garanzia definitiva, sotto forma di cauzione o fideiussione, pari al 10% dell'ammontare massimo dell'accordo quadro pari a € 207.930,24 .

L'importo della garanzia è ridotto del 50%, ai sensi e con le modalità di cui all'art. 93 comma 7 del D. Lgs. 50/16. Per fruire di tale beneficio, l'operatore economico deve segnalare, in sede di offerta, il possesso del requisito e documentarlo nei modi prescritti dalle norme vigenti.

La mancata costituzione della garanzia determina la revoca dell'affidamento da parte dell'Amministrazione che procederà all'affidamento dell'appalto al concorrente che segue nella graduatoria.

La garanzia copre:

- a) l'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse;
- b) il rimborso delle somme pagate in più dall'affidatario rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno;
- c) le maggiori spese sostenute per il completamento del servizio nel caso di risoluzione disposta in danno dell'affidatario;
- d) le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori.

Tale garanzia fideiussoria può essere:

- 1) assicurativa, con clausola di pagamento a prima richiesta (operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante e rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e rinuncia all'eccezione di cui all'art.1957, comma 2, codice civile);
- 2) bancaria, con clausola di pagamento a prima richiesta (operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante e rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e rinuncia all'eccezione di cui all'art.1957, comma 2, codice civile);
- 3) con polizza rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'art.107 D.lgs. n.385/1993 ss. mm. che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzia, a ciò autorizzati dal Ministero del Tesoro, del Bilancio e della programmazione economica.

La garanzia dovrà avere validità temporale almeno pari alla durata del contratto e dovrà, comunque, avere efficacia fino ad apposita comunicazione liberatoria da parte dell'Amministrazione, con la quale verrà attestata l'assenza oppure la definizione di ogni eventuale eccezione e controversia, sorte in dipendenza dell'esecuzione del contratto.

La garanzia dovrà essere reintegrata entro il termine di 10 giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta dell'Amministrazione qualora, in fase di esecuzione del contratto, essa sia stata escussa parzialmente o totalmente a seguito di ritardi o altre inadempienze da parte dell'affidatario. In caso di inottemperanza a tale obbligo, l'Amministrazione ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto. Resta salvo, per l'Amministrazione, l'esperimento di ogni altra azione nel caso in cui la cauzione risultasse insufficiente.

Ai sensi dell'art. 103 comma 4 del D. Lgs. 50/16, tale garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia alla preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957 comma 2 del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

Tale garanzia sarà svincolata, secondo quanto previsto dall'art 103 comma 5 del D.Lgs. 50/16, progressivamente a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo dell'80% dell'importo iniziale garantito.

L'ammontare residuo, pari al 20%, sarà svincolato a conclusione del contratto, successivamente all'emissione del documento attestante l'avvenuta esecuzione del contratto.

Le suddette garanzie dovranno essere conformi a quanto previsto dal D.M. 18/01/2018, n.31 del Ministero dello Sviluppo Economico.

Articolo 10 **Inadempimento e penali**

1. Inadempimento per difformità

Qualora il servizio risultasse difforme sotto il profilo qualitativo da quella richiesta salvo quanto previsto al successivo articolo 13, la Stazione Appaltante si riserva la facoltà di acquisire la prestazione difforme e di applicare una penale pari fino al 2% del valore complessivo del contratto attuativo oggetto di inadempimento.

L'Amministrazione si riserva il diritto di richiedere la sostituzione del personale per inadempienze rilevate, documentate e documentabili. In tal caso, l'appaltatore dovrà sostituirlo con altro che presenti i requisiti indicati.

A titolo esemplificativo e non esaustivo, si riportano di seguito le difformità per cui l'Amministrazione potrà procedere all'applicazione di penali:

- utilizzo di personale privo dei titoli di studio di cui all'articolo 1 del presente capitolato
- trascuratezze nei confronti dell'utenza tali da ingenerare rilevanti situazioni di pericolo
- violazione della normativa in materia di dati personali di minori
- mancato rispetto del d.lgs. n. 39 del 4/3/2014

2. Inadempimento per ritardo

Qualora vengano riscontrati ritardi non giustificati nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali da parte dell'appaltatore, anche in caso di sostituzione di personale ritenuto non idoneo, sulla base del termine indicato dall'Amministrazione, la stazione appaltante si riserva la facoltà di applicare una penale per il ritardato adempimento nella misura compresa fra lo 0,3 per mille e l'1 per mille dell'ammontare complessivo del singolo ordine per ciascun giorno di ritardo, con particolare attenzione al mancato rispetto del termine di 48 ore di cui all'articolo 3 del presente capitolato.

Ogni inadempienza agli obblighi contrattuali sarà specificatamente contestata dall'Amministrazione a mezzo posta elettronica certificata (PEC), all'indirizzo indicato dall'operatore economico per la ricezione di ogni comunicazione relativa al presente accordo quadro.

In ogni caso, quale che sia l'inadempienza contestata, sarà concesso all'aggiudicatario un termine non inferiore a 5 (cinque) giorni lavorativi per la presentazione di eventuali controdeduzioni; decorso tale termine, l'Amministrazione, procederà ad applicare le penali sopra indicate.

L'applicazione delle predette penali non esonera in nessun caso l'aggiudicatario dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale.

Qualora le controdeduzioni presentate nei termini prescritti non siano ritenute oggettivamente valide e fondate a giudizio dell'Amministrazione questa procederà con l'applicazione di penali commisurate all'entità del danno o dell'attività non correttamente realizzata.

Eventuali contestazioni, ferma l'applicazione delle eventuali penali, sospenderanno il termine di pagamento.

In caso di applicazione di eventuali penali, il relativo ammontare sarà decurtato dal corrispettivo dovuto per la fornitura.

I termini previsti dal presente capitolato sono da considerarsi essenziali ai sensi ed agli effetti dell' art. 1457 codice civile.

Articolo 11

Cessione del contratto e dei crediti

Fatto salvo quanto previsto nell'art. 106 comma 13 del Codice dei Contratti Pubblici è vietata la cessione, anche parziale, del contratto sotto qualsiasi forma. In caso di cessione l'Amministrazione provvederà alla risoluzione del contratto.

Ai sensi del combinato disposto dell'art. 106 comma 13 del Codice dei Contratti Pubblici e della L. 52/1991, è ammessa la cessione dei crediti derivanti dall'accordo quadro. Le modalità procedurali sono quelle previste dal citato art. 106 comma 13 del Codice dei Contratti Pubblici.

L'eventuale cessione del credito derivante dal presente appalto non avrà efficacia fino all'avvenuta adozione del provvedimento di riconoscimento da parte del Dirigente competente, secondo quanto previsto dal Regolamento di Contabilità dell'Ente.

L'autorizzazione della cessione è comunque limitata alla durata dell'accordo quadro relativo alla presente fornitura.

Articolo 12

Subappalto

Non può essere affidata in subappalto l'integrale esecuzione del contratto. La prevalente esecuzione del contratto è riservata all'affidatario, trattandosi di contratto ad alta intensità di manodopera.

In considerazione della natura del servizio, l'affidatario deve eseguire direttamente le seguenti prestazioni: selezione, assunzione, retribuzione e gestione del personale.

L'operatore economico indica all'atto dell'offerta le parti del servizio che intende subappaltare o concedere in cottimo, in conformità a quanto previsto dall'art. 105 del Codice; in mancanza di tali indicazioni il subappalto è vietato.

I contratti di cui all'art. 105 comma 3 del Codice non costituiscono subappalto.

I subappaltatori proposti dall'affidatario dovranno possedere i requisiti previsti dall'art. 80 del Codice.

Articolo 13

Risoluzione del contratto, revoca e recesso

Nel caso di successivo accertamento di sussistenza di una delle cause di esclusione di cui all'art. 80 del Codice si procederà alla risoluzione dell'accordo quadro, al pagamento del corrispettivo pattuito solo con riferimento alle prestazioni già eseguite e nei limiti dell'utilità ricevuta e l'incameramento della cauzione definitiva.

In caso di grave o reiterato inadempimento da parte dell'aggiudicatario degli obblighi contrattuali definiti nel presente capitolato e ritenuti essenziali, l'accordo quadro potrà essere risolto, ai sensi di quanto disposto dal codice civile.

L'amministrazione avrà la facoltà di risolvere l'accordo quadro con tutte le conseguenze che tale risoluzione comporta, anche nelle seguenti ipotesi:

1. cessione del contratto, cessione dell'attività, pignoramento o sequestro a carico dell'aggiudicatario;
2. inosservanza delle norme di legge in materia di lavoro, mancata applicazione dei contratti collettivi di lavoro nazionali e dei contratti integrativi locali;
3. violazione delle norme in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro;
4. dichiarazioni mendaci;
5. subappalto non autorizzato;
6. irrogazione di penali per un importo superiore al 10% dell'importo contrattuale;
7. mancata reintegrazione, entro i termini richiesti dall'Amministrazione, della cauzione definitiva escussa.

La risoluzione e il recesso dall'accordo quadro sono disposti con provvedimento del Dirigente competente e comunicati all'affidatario.

L'avvio del procedimento per contestare l'inadempienza dell'appaltatore viene comunicato con pec, indirizzata al domicilio legale dello stesso indicato nell'accordo quadro. L'appaltatore può presentare controdeduzioni entro il termine di 10 (dieci) giorni. Dell'eventuale mancato accoglimento delle controdeduzioni è data ragione nella motivazione del provvedimento finale.

L'affidamento a terzi viene notificato all'affidatario inadempiente nelle forme prescritte dai precedenti commi, con indicazione dei nuovi termini di esecuzione, della fornitura affidata e degli importi relativi.

All'affidatario inadempiente sono addebitate le spese sostenute in più dall'Amministrazione comunale rispetto a quelle previste dall'accordo quadro risolto, nonché quelle legali.

L'esecuzione in danno non esime l'affidatario dalle responsabilità civili e penali in cui lo stesso possa incorrere a norma di legge per i fatti che hanno motivato la risoluzione.

Il Comune di Firenze si riserva la facoltà di recedere dall'accordo quadro ai sensi dell'art. 1671 del Codice Civile in qualunque tempo e fino al termine della fornitura. Tale facoltà è esercitata per iscritto tramite invio di apposita comunicazione tramite PEC. Il recesso non può avere effetto prima che siano decorsi 15 giorni dal ricevimento di detta comunicazione.

L'Amministrazione, a norma dell'art. 1, comma 13 del D.L. 95/2012, convertito nella L.135/2012 e ss.mm.ii., si riserva di recedere dall'accordo quadro qualora accerti la disponibilità di nuove convenzioni Consip o accordi quadro di centrali di committenza che rechino condizioni più vantaggiose rispetto a quelle praticate dall'aggiudicatario, nel caso in cui l'aggiudicatario non sia disposto ad una revisione del prezzo in conformità a dette iniziative.

L'Amministrazione committente si riserva, in caso di revoca dell'affidamento o di risoluzione dell'accordo quadro per cause imputabili all'affidatario stesso, di interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla procedura, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo accordo quadro per l'affidamento della fornitura. Si procederà all'interpello a partire dal soggetto che ha formulato il preventivo più basso, escluso l'originario affidatario. L'affidamento avverrà alle condizioni economiche già proposte in sede di procedura dal soggetto progressivamente interpellato.

E' fatto comunque salvo ed impregiudicato ogni altro diritto od azione spettanti al Comune compreso il risarcimento dei danni subiti, qualora a seguito di verifica della fornitura questa non corrispondesse alle caratteristiche concordate o fossero riscontrati danni di vario genere o perdite.

Articolo 14

Obblighi informativi

L'impresa affidataria, ai sensi dell'art. 24 della Legge R.T. n. 38/2007, ha obbligo di informare immediatamente l'Amministrazione Comunale di qualsiasi atto di intimidazione commesso

nei loro confronti nel corso dell'efficacia dell'Accordo Quadro con la finalità di condizionarne la regolare e corretta esecuzione.

Articolo 15

Spese contrattuali, imposte e tasse

Tutte le eventuali spese e gli oneri derivanti dal presente accordo quadro, sono a totale carico dell'aggiudicatario, rimanendo la sola IVA a carico del Comune. Saranno altresì a carico dell'aggiudicatario le spese di trasporto dei materiali, imballo e oneri assimilabili, intendendosi il corrispettivo di tutti detti oneri compresi nell'offerta.

Articolo 16

Estensione degli obblighi di condotta previsti dal Codice di Comportamento del Comune di Firenze

Gli obblighi di comportamento previsti dal "Regolamento comunale recante il codice di comportamento dei dipendenti pubblici" approvato con Deliberazione della Giunta Comunale n. 2021/G/00012 del 26/01/2021 pubblicato sulla rete civica del Comune di Firenze all'indirizzo:

<https://www.comune.fi.it/system/files/2021-02/Codice-comportamento-dipendenti-Comune-Firenze2021.pdf>

ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 16 aprile 2013, n.62, vengono estesi, per quanto compatibili ai collaboratori a qualsiasi titolo dell'aggiudicatario. Il rapporto si risolverà di diritto o decadrà in caso di violazione da parte dei collaboratori dell'aggiudicatario del suindicato "Regolamento".

Articolo 17

Obblighi in materia di riservatezza

Il soggetto affidatario è tenuto a mantenere la riservatezza in merito alle informazioni acquisite nell'ambito del servizio da qualsiasi fonte.

Il trattamento dei dati acquisiti nello svolgimento del servizio deve avvenire nel rispetto del Reg. UE 679/2016 e D.lgs. 196/2003 solo ed esclusivamente per l'esecuzione del contratto; è vietata la diffusione e/o ogni qualsiasi uso diverso e/o non strettamente connesso con lo svolgimento del servizio stesso. L'aggiudicatario sarà nominato, con apposito atto della Dirigente del Servizio, responsabile esterno del trattamento dei dati personali del Comune di Firenze.

Articolo 18

Disposizioni finali

Per tutto quanto non specificatamente indicato, si fa espresso richiamo alle vigenti norme di legge e regolamentari in materia di appalti pubblici di servizi e forniture, al codice civile, a tutte le norme presenti nell'ordinamento e alle vigenti disposizioni in materia contrattuale del Comune di Firenze.

La responsabile del procedimento è la Dott.ssa Simona Boboli – Responsabile del Servizio Infanzia, Attività Educative, Ludiche e Formative le referenti per la procedura di selezione del fornitore sono Ines Rossano (ines.rossano@comune.fi.it – 055 2625715) e Sara Minniti (sara.minniti@comune.fi.it – 055 2625605).

Articolo 19

Informativa ai sensi del Reg. UE 679/2016 e della normativa nazionale

Il Comune di Firenze, in qualità di titolare (con sede in Palazzo Vecchio – Piazza della Signoria, IT- 50122 - P.IVA 01307110484; PEC: protocollo@pec.comune.fi.it; Centralino: +39 055055),

tratterà i dati personali conferiti, per le finalità previste dal Regolamento (UE) 2016/679

(RGPD), in particolare per l'esecuzione dei propri compiti di interesse pubblico o comunque connessi all'esercizio dei propri pubblici poteri, ivi incluse le finalità di archiviazione, di ricerca storica e di analisi per scopi statistici, oltre che per l'adempimento ad obblighi di legge cui è soggetto il titolare del trattamento.

Il conferimento dei dati è obbligatorio per le finalità connesse all'espletamento del presente affidamento. I dati saranno trattati nei limiti di tempo necessari per l'espletamento del procedimento di affidamento e conservati in conformità alla norme sulla conservazione della documentazione amministrativa. I dati saranno trattati esclusivamente da personale e da collaboratori del Comune o delle imprese espressamente nominate come responsabili del trattamento. Al di fuori di queste ipotesi i dati non saranno comunicati a terzi né diffusi, se non nei casi specificamente previsti dal diritto nazionale o dell'Unione europea.

Il trattamento sarà effettuato sia con strumenti manuali e/o informatici e telematici con logiche di organizzazione ed elaborazione strettamente correlate alle finalità stesse e comunque in modo da garantire la sicurezza, l'integrità e la riservatezza dei dati stessi nel rispetto delle misure organizzative, fisiche e logiche previste dalle disposizioni vigenti.

Il Sub-Titolare del trattamento è la Dirigente del Servizio Infanzia, Attività Educative, Ludiche e Formative.

Gli interessati hanno il diritto di chiedere al titolare del trattamento l'accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che li riguarda o di opporsi al trattamento (artt. 15 e ss. del RGPD).

L'apposita istanza è presentata contattando il Responsabile della protezione dei dati presso il Comune (Comune di Firenze - Responsabile della Protezione dei dati personali, Palazzo Medici Riccardi Via Cavour n.1, 50129 Firenze - email: rpdprivacy@comune.fi.it).

Gli interessati che ritengono che il trattamento dei dati personali a loro riferiti avvenga in violazione di quanto previsto dal Regolamento hanno il diritto di proporre reclamo al Comune, come previsto dall'art. 77 del Regolamento stesso, o di adire le opportune sedi giudiziarie (art. 79 del Regolamento).

Articolo 20

Foro competente

Per le controversie derivanti dall'Accordo Quadro è competente il Foro di Firenze, rimanendo espressamente esclusa la compromissione in arbitri. Ai sensi dell'art. 209 co. 2 del Codice, si dà atto che il contratto di appalto non conterrà la clausola compromissoria. È pertanto escluso il ricorso all'arbitrato per la definizione delle controversie nascenti dal presente appalto. Ai sensi dello stesso comma 2, è vietato in ogni caso il compromesso.

Firenze, 27/06/2023

La Responsabile Unica del Procedimento
Dott.ssa Simona Boboli

allegato 1 – Elenco Scuole dell'infanzia